

FONDO DI

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, il decreto sul Microcredito alle Pmi del Ministero dello Sviluppo economico firmato dal Ministro Federica Guidi è legge dello Stato. Arrivati a questo punto la misura del Microcredito e la procedura di accesso al fondo di garanzia da 40 milioni di euro a disposizione per i soggetti privi di una garanzia reale divengono formalmente operativi. Queste le principali novità del decreto: è stata allargata la platea dei "soggetti finanziatori" abilitati ad operare con il Fondo, il cui elenco sarà reso disponibile sul sito del Fondo stesso. Il beneficiario finale (lavoratore autonomo o microimprenditore o aspirante tale) potrà effettuare la richiesta di prenotazione delle risorse in modalità telematica ottenendo il conseguente rilascio di ricevuta e codice identificativo. La sezione del Fondo centrale di garanzia dedicata al microcredito dispone di risorse pari a trenta milioni di euro, stanziati dal Ministero dello sviluppo economico, a cui si aggiungono i versamenti volontari tra cui quelli operati dai parlamentari del gruppo del Movimento 5 Stelle. Con il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, l'Unione europea, lo Stato Italiano e l'ente Nazionale per il Microcredito, affiancano le imprese che hanno difficoltà ad accedere al credito bancario perché non di-



*Federica Guidi
Ministro dello Sviluppo
Economico*

spongono di garanzie reali. La garanzia pubblica, in pratica, sostituisce le normali garanzie richieste per ottenere un finanziamento. La garanzia del Fondo è una agevolazione del Ministero dello sviluppo economico, studiata con la task force dell'ENM.

Il Fondo non interviene direttamente nel rapporto tra banca e impresa. Tassi di interesse, condizioni di rimborso e via di questo passo, sono lasciati alla contrattazione tra le parti. Ma sulla parte garantita dal Fondo non possono essere acquisite garanzie reali, assicurative o bancarie.

Possono essere garantite le imprese che rispettano i parametri dimensionali delle imprese di microcredito stabilite insieme all'ENM nel Testo Unico bancario (art. 111 TUB). L'impresa non può inoltrare la domanda direttamente al Fondo. Deve rivolgersi a una banca per richiedere il finanziamento e, contestualmente, richiedere che sul finanziamento sia acquisita la garanzia diretta. Sarà la banca stessa a occuparsi della domanda. In alternativa, l'impresa si può rivolgere a un Confidi che garantisce l'operazione in prima istanza e richiede la controgaranzia al Fondo.

L'intervento è concesso, fino ad un massimo dell'80% del finanzia-

mento, su tutti i tipi di operazioni sia a breve sia a medio-lungo termine, tanto per liquidità che per investimenti. Il Fondo garantisce a ciascuna impresa un importo massimo, un *plafond* che può essere utilizzato attraverso una o più operazioni, fino a concorrenza del tetto stabilito, senza un limite al numero di operazioni effettuabili. Il limite si riferisce all'importo garantito, mentre per il finanziamento nel suo complesso non è previsto un tetto massimo.

Un ruolo strategico in questa partita sarà giocato dai servizi aggiuntivi. Chi dovrà assistere l'impresa in tutto il processo di finanziamento, dalla richiesta all'erogazione allo sviluppo del piano imprenditoriale, e dall'operatore del Microcredito, che gestisce operativamente la pratica, ha anche una serie di obblighi relativi alle strategie di sviluppo. In attesa delle istruzioni operative del ministero dello Sviluppo Economico, ultimo passaggio normativo dopo il decreto applicativo dello scorso 18 marzo, il resto il meccanismo di base è noto, e prevede che l'impresa si rivolga ai soggetti indicati per offrire i servizi di tutoraggio, accompagnamento e presentazione delle pratiche.

La vera vittoria del Microcredito come strumento utile allo sviluppo dell'autoimpresa risiede appunto nei servizi aggiuntivi che fanno la differenza ri-

GARANZIA

ducendo il default del progetto/azienda azzerandolo quasi completamente.

L'operatore del microcredito, quindi la banca o l'intermediario finanziario, riceve il progetto entro cinque giorni lavorativi dalla prenotazione della garanzia, ed entro 60 giorni istruisce la pratica, valuta il progetto, e conclude l'iter.

Le regole prevedono che l'operatore sia tenuto a prestare almeno due dei seguenti servizi:

- supporto alla definizione della strategia di sviluppo del progetto e all'analisi di soluzioni per il miglioramento dello svolgimento dell'attività;
- formazione sulle tecniche di amministrazione dell'impresa (gestione contabile, gestione finanziaria, gestione del personale);
- formazione sull'uso delle tecnologie per la produttività dell'attività;
- supporto alla definizione di prezzi e strategie di vendita, anche effettuando studi di mercato;
- supporto per la soluzione di problemi legali, fiscali e amministrativi e informazioni circa i relativi servizi disponibili sul mercato;
- supporto alla definizione del percorso di inserimento nel mercato del lavoro;
- supporto all'individuazione e diagnosi di eventuali criticità dell'implementazione del progetto.

E' possibile anche affidare queste attività a soggetti terzi, che si impegnano a riferire periodicamente all'operatore l'andamento della situazione. Per quanto riguarda la garanzia, è concessa dal fondo a titolo gratuito senza che debbano essere assistite da garanzia reale e senza valutazione economico-finanziaria del beneficiario. E' prevista una misura massima pari all'80% del finanziamento, con copertura fino all'80% dell'esposizione per capitale e interessi.

Le attività finanziabili: acquisto di beni (anche materie prime necessarie alla produzione di beni o servizi e merci destinate alla rivendita), e di servizi strumentali all'attività (compresi i canoni delle operazioni di leasing e il pagamento delle spese per polizze assicurative). Pagamento di corsi di formazione anche di natura universitaria o post-universitaria per agevolare l'inserimento nel mercato del lavoro delle persone fisiche beneficiarie del finanziamento.

Sin qui il quadro normativo. Dal punto di vista pratico occorre fare un ragionamento di sistema.

Il termine "economia" indica un sistema di gestione dei beni per la soddisfazione dei propri bisogni. Nell'immaginario collettivo tale sistema si concretizza nell'attività delle banche che, secondo gli insegnamenti del-

l'economia moderna, si impegnano in un gioco continuo di bilancio tra attività e passività, in accordo con le regolamentazioni statali. Se non si vuole entrare troppo nel dettaglio, il tutto può essere riassunto in maniera molto semplice: le banche concedono agli utenti dei crediti che dovranno essere ripagati entro un limite di tempo prestabilito e con un determinato tasso d'interesse.

Eppure non può essere ignorato l'aspetto soggettivo intrinseco nelle transazioni economiche, la loro parte più essenziale e allo stesso tempo più labile: la fiducia. Il punto centrale della questione è che, se da una parte riporre fiducia in una banca può essere inevitabile, dall'altra ottenere la fiducia di una banca può rivelarsi impossibile. Molti non hanno la sicurezza economica che gli consente di ottenere un credito - non sarebbero in grado di ripagare la somma richiesta nei tempi prestabiliti - ma spesso sarebbero proprio quelli che ne avrebbero più bisogno per affrancarsi dalla propria povertà. È possibile aiutare chi è più in difficoltà, dargli fiducia tramite un sistema di credito più sostenibile?

Negli ultimi anni, tra entusiasmi e critiche, la risposta a questa domanda è stata offerta dalla diffusione dei cosiddetti programmi di microcredito, che promuovono la cessione di piccole somme a persone economicamente svantaggiate, con condizioni di restituzione più accessibili. Insomma il futuro è small, non certo great. E l'Italia sta andando esattamente in questa direzione, grazie anche al decreto firmato dal ministro Guidi.